

# TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 106-1/2025

## Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. cci)

### Il giudice

– letti gli atti della procedura instaurata da Laoud Abdellah, considerato che:

– sussiste la competenza del tribunale di Treviso, perché il ricorrente risiede a Possagno (Tv) (art. 68.1 cci);

– in ragione del livello di cognizione immanente al giudizio di mera ammissibilità di piano e proposta (art. 70.1 cci), e fatta salva ovviamente l'autonoma (approfondita) valutazione immanente all'eventuale omologazione (art. 70.7 cci), vi sono le condizioni per sottoporre piano e proposta alla valutazione dei creditori;

– emerge infatti che:

- alla domanda è allegata una relazione dell'OCC avente il contenuto illustrato dall'art. 68 cci;
- la domanda inoltre è accompagnata dai documenti richiesti;
- sussistono il presupposto soggettivo e quello oggettivo;
- non sembrano sussistere le condizioni oggettive ostative ex art. 69 cci;
- piano e proposta presentano il contenuto minimo richiesto e non violano norme imperative;

– il ricorrente ha domandato la sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare n. 441/2012 (tribunale di Treviso), che in effetti è idonea a pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70.4 cci);

– pertanto, entro 20 giorni dalla comunicazione ricevuta ex art. 70.1 cci, i creditori possono presentare le proprie osservazioni su piano e proposta, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione (art. 70.2 cci);

– con le osservazioni i creditori sono chiamati a esprimersi sia sull'ammissibilità, sia sulla convenienza della proposta, in vista dell'eventuale omologazione (art. 70.7 cci);

**p.q.m.**

• dispone che:

- la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito

web del tribunale (art. 70.1 cci);

- l'OCC assicuri la comunicazione a tutti i creditori, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, della proposta, del piano e del presente decreto (art. 70.1 cci);
- sospende l'esecuzione forzata immobiliare n. 441/2012 (tribunale di Treviso);
- autorizza il ricorrente a sospendere i pagamenti rateali in atto alla *Prexta s.p.a.*, alla *Agos s.p.a.* e alla *Compass Banca s.p.a.*;
- vieta l'esercizio di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del ricorrente.

Treviso, 9.5.2025

Il giudice  
dr. Lucio Munaro